



COMUNE DI MARCHENO

Provincia di Brescia

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, PATROCINI E
ALTRI BENEFICI ECONOMICI**

Approvato con deliberazione
di C.C. n. del ../../..

INDICE

Capo I	Finalità
Capo II	Procedure per la concessione di contributi
Capo III	Condizioni generali di concessione
Capo IV	Criteri per la concessione del patrocinio
Capo V	Concessione dell'uso di beni mobili
Capo VI	Concessione dell'uso di beni immobili
Capo VII	Disposizioni finali

CAPO I - FINALITA'

Art. 1 – Oggetto

1. Con il presente regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.
2. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di benefici economici da parte del Comune. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.
3. Sono esclusi dalla presente regolamentazione i contributi previsti da norme di legge o da specifici atti amministrativi, quali convenzioni, regolamenti, protocolli d'intesa, accordi.
4. Non rientra nella presente regolamentazione l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere per le attività e i servizi volti ad assicurare l'attuazione del diritto allo studio con le modalità ed i criteri previsti nel Piano per il Diritto allo Studio approvato periodicamente dal Consiglio Comunale.

Art. 2 – Destinatari

1. La concessione dei benefici economici previsti dal presente regolamento può essere disposta a favore di:
 - a) enti pubblici e società a partecipazione pubblica per le attività svolte a favore della popolazione del Comune;

- b) associazioni, comitati, fondazioni ed altre istituzioni, che svolgano attività in favore della popolazione del Comune o iniziative di particolare interesse per la comunità locale;
- c) persone fisiche per il sostegno economico delle stesse.

Art. 3 – Aree di intervento

1. Il Comune di Marcheno, attraverso la concessione dei benefici definiti dal presente regolamento, intende favorire lo sviluppo dei seguenti settori:

- a) attività sportive, ricreative e del tempo libero;
- b) attività educative;
- c) attività culturali, di spettacolo, di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e realizzazione di eventi culturali;
- d) attività di carattere socio-assistenziale e di tutela della salute pubblica;
- e) attività di protezione civile;
- f) attività di promozione del Comune;
- g) attività di tutela ambientale, promozione della mobilità sostenibile e dell'efficienza energetica;
- h) iniziative a favore dei giovani e per le pari opportunità;
- i) attività di promozione del tessuto e dello sviluppo economico, di sostegno all'occupazione e sostegno alle nuove imprese del territorio;
- j) attività rivolte all'impegno civile;
- k) interventi straordinari per il sostegno alle attività commerciali o assimilate;
- l) interventi straordinari per il sostegno ai nuclei familiari in condizioni di particolare disagio.

Art. 4 – Tipologie di intervento

1. Gli interventi, sotto forma di contributi o benefici economici, si distinguono in diretti ed indiretti.

2. Sono interventi diretti i contributi economici che il Comune può erogare ai sensi del presente Regolamento nelle seguenti tipologie:

a) contributi economici per il sostegno alla attività ordinaria di enti pubblici e privati e delle associazioni, comitati, fondazioni ed altre istituzioni, in relazione ai benefici che da essa derivano alla comunità locale;

b) contributi economici per il sostegno alla realizzazione di manifestazioni, iniziative, progetti di interesse della comunità locale, da parte di enti pubblici e privati e delle associazioni, comitati, fondazioni ed altre istituzioni;

c) contributi economici in conto capitale a enti pubblici e aziende private, società sportive e associazioni, fondazioni e altre istituzioni, a titolo di concorso alle spese di conservazione e/o ampliamento di impianti e strutture, sia di proprietà comunale che di proprietà di terzi, utilizzati dai soggetti medesimi per lo svolgimento di attività rientranti tra quelle indicate all'art. 3, qualora non previsti in appositi accordi o convenzioni;

d) contributi economici a persone fisiche e ad attività commerciali o assimilate residenti nel Comune di Marcheno per il sostegno economico delle stesse.

3. In casi particolari, adeguatamente motivati con apposito provvedimento della Giunta Comunale, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali. Per il sostegno ai programmi di cooperazione internazionale e agli interventi di solidarietà internazionale si applica il limite dell'art.19 comma 1 bis del D.L. 8/93 conv. in L. 68/93 (0,80% della somma dei primi tre titoli delle entrate correnti).

4. Sono interventi indiretti la concessione, da parte del Comune, del patrocinio, disciplinata dal capo IV, la concessione di beni mobili, disciplinata dal capo V e la concessione di beni immobili disciplinata dal capo VI del presente regolamento.

Art. 5 - Trasparenza e informazione

1. L'Amministrazione comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 8 del D.lgs. 267/2000, degli enti ed istituzioni pubblici e privati e di tutta la cittadinanza.

2. Il Comune di Marcheno pubblica sul proprio sito istituzionale, secondo le norme di legge vigenti:

a) il presente regolamento e gli altri atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui deve attenersi per la concessione di benefici economici per i diversi settori di intervento;

b) i singoli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari ad imprese e di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nel rispetto della normativa sulla tutela della privacy, con particolare riferimento alla tutela dei dati riguardanti la salute e la condizione socio-economica dei beneficiari di tali vantaggi economici.

3. L'elenco dei soggetti beneficiari di cui al precedente comma, lett. b) comprende i vantaggi economici di qualunque genere ed importo e coincide pertanto con l'Albo dei Beneficiari di cui al D.P.R. 118/2000.

CAPO II - PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

Art. 6 – Presentazione dell'istanza

1. I soggetti che intendono accedere ai contributi economici di cui al presente regolamento dovranno presentare specifica domanda, utilizzando gli appositi modelli predisposti dagli uffici competenti e presenti anche sul sito web istituzionale, di norma:

a) entro il 30 giugno, qualora si intenda richiedere la concessione di contributi a sostegno della attività ordinaria di enti pubblici e privati e delle associazioni, comitati, fondazioni ed altre istituzioni;

b) entro il 31 ottobre, per la concessione di contributi in conto capitale a titolo di concorso alle spese di conservazione e/o ampliamento di impianti e strutture;

c) entro il 30 novembre, per la concessione di contributi a sostegno di manifestazioni, iniziative, progetti specifici per l'anno successivo;

d) nei termini stabiliti dai rispettivi bandi-avvisi pubblici ove previsti ovvero durante l'intero arco dell'anno laddove non sia previsto specifico bando-avviso pubblico, per l'erogazione di contributi a persone fisiche per il sostegno economico delle stesse, per interventi straordinari alle attività commerciali o assimilate, o per interventi straordinari per il sostegno ai nuclei famigliari in condizioni di particolare disagio.

2. Le domande intese ad ottenere i contributi a sostegno dell'attività ordinaria, di cui alla lettera a) del comma 1, firmate dai legali rappresentanti degli enti e associazioni interessate, dovranno essere corredate da:

a) dichiarazione di avvenuta iscrizione dell'associazione, comitato, fondazione, altra istituzione all'Albo delle Associazioni di cui all'art. 7bis del presente Regolamento, con attestazione dell'insussistenza di variazioni circa l'esistenza, l'operatività, la struttura organizzativa e gestionale dell'ente rispetto a quanto dichiarato nell'istanza di iscrizione all'Albo;

b) copia del bilancio preventivo dell'esercizio per il quale si richiede il contributo;

c) copia del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente;

d) relazione dell'attività prevista per l'anno in corso;

e) dichiarazione riportante le agevolazioni e i contributi eventualmente ricevuti dal Comune nell'anno in corso e nell'anno precedente.

3. Le domande intese ad ottenere i contributi in conto capitale, di cui alla lettera b) del comma 1, firmate dai legali rappresentanti degli enti e aziende, società sportive e associazioni, fondazioni e altre istituzioni interessate dovranno essere corredate da:

a) copia del progetto dell'intervento di conservazione e/o ampliamento dell'impianto o della struttura con analisi dettagliata dei costi preventivati o, in mancanza, preventivo di spesa;

b) relazione da cui risulti la funzionalità dell'intervento al miglioramento delle modalità di svolgimento di attività rientrante tra quelle indicate all'art. 3.

4. Le domande intese ad ottenere i contributi a sostegno di manifestazioni, iniziative, progetti specifici, di cui alla lettera c) del comma 1, firmate dai legali rappresentanti degli enti e associazioni interessate, dovranno essere corredate da:

a) programma completo della manifestazione o relazione analitica del progetto-iniziativa;

b) preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere per la realizzazione della manifestazione, del progetto o dell'iniziativa e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle;

c) dichiarazione riportante le agevolazioni e i contributi eventualmente ricevuti dal Comune nell'anno in corso e nell'anno precedente.

5. Le domande intese ad ottenere i contributi a persone fisiche, gli interventi straordinari alle attività commerciali o assimilate, o gli interventi straordinari per il sostegno ai nuclei familiari in condizioni di particolare disagio di cui alla lettera d) del comma 1, firmate dal richiedente devono essere corredate dalla documentazione prevista dalla specifica modulistica predisposta dal Servizio competente per ciascuna tipologia di intervento economico o da altro ufficio secondo specifiche disposizioni per il tipo di intervento stabilito.

Art. 7 – Istruttoria

1. Le domande presentate dagli enti e aziende, società sportive e associazioni, fondazioni e altre istituzioni, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 6 sono assegnate, per il procedimento istruttorio, al Responsabile del Servizio competente che potrà richiedere eventuali integrazioni di documentazione e/o specifiche alle domande incomplete, assegnando un termine per provvedervi a pena di decadenza.
2. Ciascun Responsabile, sentito l'Assessore di riferimento e tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio Comunale, delle risultanze dell'istruttoria, delle risorse disponibili in bilancio e delle relative priorità, forma un piano di riparto stabilendo l'importo da assegnare ai soggetti ed iniziative inclusi nel piano.
3. Il piano di riparto, corredato dai criteri seguiti per la sua redazione, è rimesso da ciascun Responsabile alla Giunta Comunale per l'approvazione della proposta. Unitamente al piano di riparto, ciascun Responsabile rimette alla Giunta Comunale un prospetto con l'indicazione delle risultanze dell'istruttoria, elencando altresì le istanze che risultano prive dei requisiti o in contrasto con le norme del presente regolamento e quindi non accoglibili.
4. Il Responsabile di Servizio competente predispone, in conformità al piano di riparto approvato, la determinazione per l'attribuzione dei contributi, dando comunicazione all'istante dell'avvenuta concessione o meno del contributo.
5. Le domande intese ad ottenere i contributi a persone fisiche, gli interventi straordinari alle attività commerciali o assimilate, o gli interventi straordinari per il sostegno ai nuclei familiari in condizioni di particolare disagio di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 6 sono assegnate, per il procedimento istruttorio, dal Responsabile dei Servizi Socio-Assistenziali al Responsabile del Servizio di riferimento, che vi provvede con propria determinazione in applicazione dei criteri previsti dai rispettivi bandi-avvisi pubblici o secondo specifiche disposizioni per il tipo di intervento stabilito.

CAPO III - CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

Art. 8 - Concessione di contributi a sostegno della attività ordinaria di enti e associazioni

1. L'erogazione dei contributi finanziari a sostegno dell'attività ordinaria di enti pubblici e privati e delle associazioni, comitati, fondazioni ed altre istituzioni, avviene in unica soluzione, di norma entro il 30 Settembre.
2. Nella concessione di tali contributi viene accordata particolare considerazione agli enti pubblici e privati e alle associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al Comune dei beni artistici, storici, culturali per la cui conservazione e valorizzazione il contributo è richiesto, con impegno, da parte del Comune, di assicurarne la conservazione e valorizzazione.
3. Il Comune non assume responsabilità relative alla gestione degli enti e associazioni che ricevono dal Comune contributi per attività ordinaria, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessuna obbligazione con terzi potrà essere fatta valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni che necessitino di chiarimenti, potrà sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberare l'eventuale revoca del contributo.

Art. 9 – Albo delle Associazioni

- 1 Il Comune di Marcheno, al fine di consentire la partecipazione ed il coinvolgimento delle associazioni, comitati, fondazioni ed altre istituzioni al servizio della collettività, istituisce l'Albo Comunale delle Associazioni organizzate nel territorio comunale.
2. L'iscrizione all'Albo è requisito necessario per la ricevibilità delle istanze intese ad ottenere i contributi a sostegno dell'attività ordinaria.
3. Per l'iscrizione all'Albo, le associazioni, comitati, fondazioni ed altre istituzioni devono:
 - a) avere sede legale in Marcheno; è fatta salva solamente la condizione di cui all'art. 4 comma 3 del presente Regolamento, al verificarsi della

quale il requisito della presente lett. a) si intende prioritario e non esclusivo;

b) avere uno statuto improntato ai principi di democrazia, che preveda la possibilità di iscrizione dei cittadini e dal quale risulti che l'associazione non opera per fini di lucro;

c) perseguire finalità nei settori elencati all'art. 3.

3. Non possono essere iscritti all'Albo delle Associazioni i partiti politici e le organizzazioni sindacali.

4. La domanda di iscrizione all'Albo deve essere presentata al Protocollo del Comune utilizzando il modello predisposto dalla Segreteria Comunale e reperibile presso i Servizi interessati o sul sito web istituzionale, debitamente firmato dai legali rappresentanti degli enti interessati. Le domande devono essere corredate da:

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;

b) organigramma nominativo degli organi direttivi in carica;

c) programma delle attività annualmente previste.

5. L'iscrizione all'Albo avviene con apposito provvedimento del Responsabile del Servizio interessato, previa verifica del possesso dei requisiti in capo all'ente richiedente. Nel caso in cui l'istruttoria conduca al rigetto della richiesta di iscrizione, il funzionario Responsabile dovrà darne motivata informazione al legale rappresentante dell'associazione, al quale saranno assegnati 10 giorni dal ricevimento della nota per presentare osservazioni. Trascorso tale termine, anche sulla base di eventuali osservazioni pervenute, il funzionario deciderà sull'iscrizione o meno all'Albo dell'Associazione.

6. Le associazioni, comitati, fondazioni ed altre istituzioni si impegnano, durante il periodo di iscrizione all'Albo, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni circa la loro esistenza, operatività, struttura organizzativa e gestionale.

7. La cancellazione dall'Albo è disposta, anche d'ufficio, per il venir meno dei requisiti di iscrizione richiesti o per l'inosservanza da parte dell'ente di quanto previsto nel presente regolamento.

Art. 10 - Concessione di contributi in conto capitale

1. L'erogazione dei contributi in conto capitale a titolo di concorso alle spese di conservazione e/o ampliamento di impianti e strutture, viene disposta, di norma, entro 60 giorni dalla chiusura del termine di presentazione dell'istanza.
2. Solo conseguentemente alla conclusione dei lavori, l'ente, azienda o associazione può presentare al Comune un dettagliato rendiconto finanziario circa le spese sostenute per la realizzazione dell'intervento. Il Comune potrà chiedere al soggetto giuridico organizzatore copia dei documenti giustificativi delle spese.
3. L'importo del contributo erogato non potrà in ogni caso superare il 90% delle spese sostenute per la realizzazione dell'intervento.
4. Nei preventivi di spesa e nei rendiconti relativi agli interventi non possono essere comprese le prestazioni assicurate dall'apporto dei componenti dell'ente, azienda o associazione e da tutti coloro che, volontariamente, con esse collaborano, nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dal Comune o da altri enti pubblici o privati.
5. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito agli interventi per i quali viene accordato il contributo finanziario.
6. La concessione del contributo è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzare il contributo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

Art. 11 – Concessione di contributi a enti e associazioni per il sostegno alla realizzazione di manifestazioni, iniziative, progetti

1. L'erogazione dei contributi finanziari per il sostegno alla realizzazione di manifestazioni, iniziative, progetti di interesse della comunità locale, viene disposta, di norma, entro 60 giorni dalla chiusura del termine di presentazione dell'istanza.
2. Entro 60 giorni dalla conclusione della manifestazione, iniziativa, progetto, l'ente, azienda o associazione può presentare al Comune un dettagliato rendiconto finanziario circa le spese sostenute e le entrate

riscosse per la manifestazione, iniziativa, progetto stessi. Il Comune potrà chiedere all'ente organizzatore copia dei documenti giustificativi delle spese.

3. L'importo del contributo erogato non potrà in ogni caso superare l'80% delle spese sostenute per la realizzazione della manifestazione, iniziativa, progetto.

4. Nei preventivi di spesa e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti del soggetto giuridico organizzatore e da tutti coloro che, volontariamente, con esso collaborano, nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che siano stati messi gratuitamente a disposizione dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

5. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari.

6. La concessione del contributo è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzare il contributo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

Art. 12 – Materiale informativo

1. Gli enti pubblici e privati, le associazioni, comitati, fondazioni ed altre istituzioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento delle loro attività sono tenuti a far risultare, dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tale attività, che esse vengono realizzate con il sostegno del Comune di Marcheno.

2. Gli enti pubblici e privati, le aziende e società sportive, le associazioni, comitati, fondazioni ed altre istituzioni che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti ovvero a titolo di concorso alle spese di conservazione e/o ampliamento di impianti e strutture sono tenuti a far risultare, dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette, che le stesse vengono realizzate con il sostegno del Comune di Marcheno.

Art. 13 - Contributi a persone fisiche per il sostegno economico

1. Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale del Comune sono principalmente finalizzati:

- a) alla protezione e tutela della maternità e del bambino;
- b) alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva;
- c) all'assistenza, protezione e tutela degli anziani;
- d) all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini fragili;
- e) alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti diversamente abili;
- f) alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite;
- g) al sostegno diretto in casi di particolare urgenza e/o condizione che richiedono un intervento immediato.

2. La soglia di accesso a contributi e sostegni economici finalizzati alle finalità di cui al comma 1 verrà definita periodicamente in base all'ISEE con apposito provvedimento di competenza della Giunta Comunale.

3. L'erogazione dei contributi viene disposta, di norma, entro 60 giorni dal termine del procedimento istruttorio da parte del Servizio Comunale competente.

Art. 14 – Contributi una tantum per situazioni straordinarie di fragilità di nuclei familiari

1. Al fine di sostenere i nuclei familiari residenti nel Comune di Marcheno attraverso interventi economici straordinari possono essere concessi benefici economici sotto forma di “contributo *una tantum*” a coloro che sono riconosciuti in situazione di fragilità sociale ai sensi del presente Regolamento.

2. I benefici economici consistono nell'erogazione di “contributi *una tantum*” secondo una valutazione delle priorità e dei requisiti di ammissione svolta da parte della competente unità organizzativa e

approvata con specifico provvedimento del Responsabile titolare di Pozione Organizzativa del Settore preposto.

3. Il contributo economico è rivolto alle situazioni di fragilità sociale, circoscrivendo il nucleo familiare a fini ISEE all'insieme di due o più persone che vivono di norma nella stessa abitazione e sono legati tra loro da un legame di coniugio o assimilato, parentela oppure di affinità.

4. I “contributi *una tantum*” sono erogati a favore di nuclei familiari residenti nel territorio di Marcheno, che versano in una condizione di fragilità economica definita in base all'ISEE ORDINARIO e/o ISEE CORRENTE, strumento riconosciuto a livello nazionale per definire la condizione economica di un nucleo familiare che tiene conto e comprende le diverse situazioni di fragilità che all'interno di un nucleo possono essere presenti.

5. La soglia di accesso in base all'ISEE verrà definita periodicamente con apposito provvedimento di competenza della Giunta Comunale, tenuto conto dello scenario socio/economico del territorio.

6. Ai fini del presente Regolamento, è assimilata alla fragilità economica anche la condizione di fragilità dettata da carichi assistenziali per la presenza nel nucleo di persone con una certificazione ai sensi della legge 104/92 – art.3, comma 3 adulte, anziane e minori.

7. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni di cui al presente Regolamento devono presentare al Comune di Marcheno apposita istanza di erogazione del contributo, sulla base di apposito modello predisposto dall'Amministrazione Comunale, allegando dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti richiesti.

8. L'importo massimo attribuibile per singola domanda di contributo è determinato in ragione delle motivazioni contingenti di sostegno alle famiglie in situazione di fragilità sociale o derivanti dalla straordinarietà dell'interesse generale della comunità tale da giustificare un intervento straordinario. E' inoltre previsto il limite massimo di contributi erogabili fino all'esaurimento delle risorse previste nel bilancio annuale. Qualora le istanze pervenute ed ammissibili a contribuzione determinino un valore superiore alle risorse a tale scopo previste in bilancio, i singoli contributi possono essere proporzionalmente ridotti.

Art. 15 – Requisiti e condizioni di ammissione ai contributi degli artt. 13 e 14 e priorità di riconoscimento

1. Salvo ulteriori criteri connessi alle motivazioni contingenti di sostegno alle situazioni di fragilità sociale o parziale omissione/modifica di alcuni requisiti in caso di valutazioni derivanti dalla straordinarietà dell'interesse generale della comunità, costituiscono di norma requisiti di ammissione alla procedura di riconoscimento del beneficio economico di cui agli artt. 13 e 14 del presente Regolamento, oltre alla residenza del richiedente nel Comune di Marcheno, i seguenti alternativi:
 - a) nucleo familiare monoreddito
 - b) almeno un componente del nucleo familiare in stato di disoccupazione
 - c) almeno un componente del nucleo familiare con disabilità certificata
2. Costituiscono di norma condizioni di ammissione alla procedura di riconoscimento del beneficio economico di cui agli artt. 13 e 14 del presente Regolamento le seguenti cumulative:
 - d) regolarità fiscale, contributiva e tributaria;
 - e) assenza di reddito derivante da diritto di proprietà o altro diritto reale su immobile ad uso abitativo diverso dalla prima casa (contratti di locazione attiva);
 - f) non godimento di altri benefici nazionali, regionali o locali a sostegno dei nuclei familiari (nucleo numeroso, sostegno affitto, sostegno alla non autosufficienza, inserimento in strutture residenziali o assistite).

Art. 16 – Tipologie di contributi una tantum

1. Gli interventi di sostegno della fragilità sociale dei nuclei familiari e cittadini del Comune di Marcheno di carattere *una tantum* si sostanziano nei seguenti:
 - CALMIERARE I COSTI DI LOCAZIONE
 - RIMBORSO DI SPESE PER LE UTENZE DOMESTICHE

- SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA' PER MINORI, ADULTI E ANZIANI IN SITUAZIONE DI HANDICAP GRAVE AI SENSI DELLA LEGGE 104/1992 ART.3. COMMA 3 OPPURE CON INVALIDITA' CIVILE, CERTIFICATA AI SENSI DELLA LEGGE VIGENTE, PARI A 100% E/O CON TOTALE INABILITA' CON DIRITTO ALL'INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO AI SENSI DELLA LEGGE N. 18/1980 E S.M.I.
- PACCHI ALIMENTARI/BUONI SPESA

2. CALMIERARE I COSTI DI LOCAZIONE

2.1 Il contributo *una tantum* di locazione verrà erogato direttamente al proprietario dell'alloggio quale acconto sul canone di locazione.

Il contributo sarà erogato in un'unica soluzione previa la consegna delle ricevute del pagamento di almeno 3 mensilità precedenti.

3. RIMBORSO DI SPESE PER LE UTENZE DOMESTICHE

3.1 Il contributo *una tantum* per il pagamento delle utenze domestiche è definito sulla base del numero di componenti del nucleo familiare.

Il contributo sarà erogato in un'unica soluzione previa la consegna della copia delle utenze regolarmente pagate.

4. SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA' PER MINORI, ADULTI E ANZIANI IN SITUAZIONE DI HANDICAP GRAVE AI SENSI DELLA LEGGE 104/1992 ART.3. COMMA 3

4.1 Il contributo *una tantum* è erogato a sostegno del care-giver familiare.

4.2 Sono assimilate alle persone con handicap grave le persone con invalidità civile, certificata ai sensi della legge vigente, pari a 100% e/o con totale inabilità con diritto all'indennità di accompagnamento ai sensi della Legge n. 18/1980 e s.m.i.

5. PACCHI ALIMENTARI/BUONI SPESA

5.1 Il contributo *una tantum* è riconosciuto sotto forma di borsa spesa già costituita per il valore commerciale pari a 50 €/cad. o di buono-spesa di valore diversificato in relazione alla composizione del nucleo familiare.

Art. 17 - Concessione di contributi alle attività commerciali o assimilate e per la promozione del tessuto economico locale

1. Al fine di incentivare le attività economiche dei cittadini residenti e al fine di valorizzare il tessuto economico del Comune di Marcheno, sostenendolo in particolare qualora sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare un intervento straordinario, sono concessi benefici economici sotto forma di “contributo *una tantum*”.
2. L'entità complessiva dei contributi erogabili viene stabilita annualmente in sede di redazione del bilancio di previsione oppure disposta con variazione successiva di bilancio, in cui siano individuate le ragioni straordinarie e/o eccezionali del finanziamento.
3. I benefici economici consistono nell'erogazione di “contributi *una tantum*” secondo una valutazione delle priorità e dei requisiti di ammissione svolta da parte della competente unità organizzativa e approvata con specifico provvedimento del Responsabile titolare di Posizione Organizzativa del Settore preposto.
4. Il contributo economico è rivolto alle imprese che abbiano la sede legale e/o operativa nel Comune di Marcheno secondo le seguenti tipologie giuridiche:
 - a. SNC – società in nome collettivo;
 - b. SAS – società in accomandita semplice;
 - c. Srl – società a responsabilità limitata;
 - d. SpA – società per azioni;
 - e. SApA – società in accomandita per azioni;
 - f. Società Cooperative;
 - g. ditte individuali.
5. Per ottenere le agevolazioni, il beneficiario dovrà dimostrare che almeno un socio titolare di rappresentanza, oppure il titolare della ditta individuale sono residenti nel Comune di Marcheno da almeno un anno al momento della presentazione della domanda di

contributo.

6. L'agevolazione economica, per le finalità che persegue, verrà applicata esclusivamente alle seguenti imprese:

- i) le imprese che esercitano attività commerciali (uso C1);
- ii) le imprese che esercitano l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (uso C3) in locali aventi una superficie aperta al pubblico
- iii) attività inerenti i servizi alla persona
- iv) attività artigianali

7. Sono comunque escluse dall'ambito di applicazione:

- I) le imprese "Compro-Oro" o denominazioni simili la cui attività consiste prevalentemente nell'acquisto da privati, di gioielli e oggetti preziosi usati di varia natura con corresponsione di un compenso in denaro;
- II) le imprese che esercitano attività di "Money Transfer", "call center", "phone center", "free shops", "temporary shop";
- III) le banche, le compagnie di assicurazione e le società finanziarie;
- IV) coloro i quali, sia a titolo personale che in qualità di titolari o amministratori di società o imprese in genere, hanno contenziosi con il Comune di Marcheno;
- V) i soggetti non in regola con l'assolvimento dei tributi comunali, salvo diversa valutazione motivata approvata con apposito provvedimento.

8. L'avvio della procedura di riconoscimento del beneficio di cui al presente articolo presuppone la pubblicazione all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Marcheno di apposito avviso, nel quale siano riportati i motivi dello stanziamento straordinario per il sostegno alle attività commerciali o assimilate e per la promozione del tessuto economico locale, la descrizione dell'interesse generale della comunità tale da giustificare un intervento straordinario, il finanziamento complessivo e la misura minima e massima del

beneficio erogabile.

9. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni di cui al presente Regolamento devono presentare al Comune di Marcheno apposita istanza di erogazione del contributo, sulla base di apposito modello predisposto dall'Amministrazione Comunale, allegando dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti richiesti.
10. Con specifico provvedimento del Responsabile titolare di Posizione Organizzativa del Settore preposto si procede alla verifica dei requisiti di ammissione, alla valutazione delle priorità e alla quantificazione dei singoli contributi, previo riscontro in ordine alla regolare procedura di avvio, al mantenimento dell'attività intrapresa e alla veridicità delle dichiarazioni rese.
11. L'importo massimo attribuibile per singola domanda di contributo è determinato in ragione delle motivazioni contingenti di sostegno alle attività commerciali o assimilate e di promozione del tessuto economico locale o derivanti dalla straordinarietà dell'interesse generale della comunità tale da giustificare un intervento straordinario.
12. E' inoltre previsto il limite massimo di contributi erogabili fino all'esaurimento delle risorse previste nel bilancio annuale. Qualora le istanze pervenute ed ammissibili a contribuzione determinino un valore superiore alle risorse a tale scopo previste in bilancio, i singoli contributi possono essere proporzionalmente ridotti.
13. Salvo ulteriori criteri connessi alle motivazioni contingenti di sostegno alle attività commerciali o assimilate e di promozione del tessuto economico locale o parziale omissione/modifica di alcuni requisiti in caso di valutazioni derivanti dalla straordinarietà dell'interesse generale della comunità tale da giustificare un intervento straordinario, costituiscono di norma requisiti di ammissione alla procedura di riconoscimento del beneficio i seguenti:
 - a) sede legale e/o operativa nel Comune di Marcheno
 - b) residenza del socio titolare di rappresentanza oppure del titolare della ditta individuale nel Comune di Marcheno da almeno un anno al momento della presentazione della domanda di contributo

c) assenza di contenziosi legali/tributari con il Comune di Marcheno

d) regolarità fiscale, contributiva e tributaria

14. Costituiscono di norma criteri di priorità di riconoscimento di benefici economici a sostegno delle attività commerciali o assimilate e di promozione del tessuto economico locale i seguenti:

e) riduzione percentuale del fatturato rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente per motivazioni strettamente connesse alla straordinarietà dell'interesse generale della comunità

f) contratto di locazione o mutuo destinato all'acquisto dei locali, sede di svolgimento dell'attività

CAPO IV - CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

Art. 18 – Definizione

1. Il patrocinio rappresenta una forma di riconoscimento morale mediante il quale il Comune di Marcheno esprime la simbolica adesione e l'interesse per un'iniziativa ritenuta meritevole di apprezzamento e coerente con i principi di crescita della comunità per le sue finalità culturali, scientifiche, educative, sportive, economiche, sociali e celebrative.
2. Tutte le iniziative devono apportare un significativo contributo scientifico, culturale o informativo a vantaggio della crescita e della valorizzazione della comunità, dell'immagine e delle competenze del Comune di Marcheno. Il patrocinio può essere concesso anche ad iniziative che non si svolgano nel territorio comunale purché siano di interesse per il Comune di Marcheno e concorrano a valorizzare la realtà economica, sociale e culturale della comunità e del suo territorio.
3. Il patrocinio è un riconoscimento che comporta l'obbligo di apporre lo stemma del Comune di Marcheno su tutte le comunicazioni relative all'iniziativa patrocinata. È denominato "col patrocinio del Comune di Marcheno" e viene concesso dal Sindaco ovvero, qualora si riferisca ad una iniziativa di stretta attinenza a materie di contenuto settoriale o tecnico, può essere definito "dell'Assessorato" e concesso dall'Assessore titolare della delega attinente.

Art. 19 - Soggetti e iniziative ammissibili

1. Il patrocinio può essere concesso alle iniziative organizzate dai seguenti soggetti:
 - a) enti locali singoli e associati e altri enti pubblici;
 - b) enti, associazioni, fondazioni e altre organizzazioni private a carattere culturale, scientifico, educativo, sportivo, economico e sociale, di interesse locale, che operano senza fine di lucro;
 - c) università e istituzioni culturali, scientifiche, educative, sportive, economiche e sociali;
 - d) altri soggetti di particolare rilevanza sociale che svolgano attività attinenti alle competenze del Comune di Marcheno, per iniziative che comunque non abbiano finalità di lucro.

2. Concedendo il patrocinio, il Comune di Marcheno non si impegna finanziariamente e non mette a disposizione per l'iniziativa servizi di supporto, salvo specifici accordi approvati dal Servizio competente.

Art. 20 - Soggetti e iniziative non ammissibili

1. Il patrocinio del Comune di Marcheno non può essere concesso alle seguenti tipologie di iniziative:

- a) promosse da soggetti commerciali o da singoli privati che non rientrino nei casi di particolare rilevanza, o comunque per iniziative che abbiano finalità di lucro;
- b) dalle quali derivino comunque vantaggi economici per il promotore al di fuori di finalità benefiche;
- c) che costituiscano pubblicizzazione o promozione finalizzata alla vendita, anche non diretta, di opere, prodotti o servizi di qualsiasi natura;
- d) che siano promosse da partiti o movimenti politici, da organizzazioni, comunque denominate, che rappresentino categorie o forze sociali, nonché da ordini o collegi professionali a fine di propaganda o proselitismo o per il finanziamento della propria struttura organizzativa.

Art. 21 - Presentazione della domanda

1. Al fine di ottenere la concessione del patrocinio del Comune di Marcheno, il richiedente deve presentare apposita domanda almeno 10 giorni prima della data di svolgimento dell'iniziativa. La domanda, redatta su apposito modulo scaricabile dal sito istituzionale o da richiedere all'ufficio competente, va indirizzata al Sindaco del Comune di Marcheno o all'Assessorato competente e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente che si assume la piena responsabilità delle affermazioni e delle notizie contenute nella documentazione prodotta.

Art. 22 – Procedura

1. Il patrocinio del Comune di Marcheno è concesso, previa relativa istruttoria, dal Sindaco. Il Patrocinio di Assessorato è concesso dall'Assessore competente per materia, previa informativa al Sindaco.

2. Il patrocinio concesso è riferito alla singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per l'iniziativa che si ripete periodicamente nell'arco di un anno dovranno essere specificati il periodo e la durata; per iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.
3. Nel caso in cui il richiedente apporti modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, deve darne tempestiva comunicazione al Comune di Marcheno che si riserva di riesaminare la domanda.
4. Il patrocinio può essere revocato qualora l'oggetto del patrocinio stesso, preve verifiche successive, risultasse non rispondente ai criteri dettati dal Comune di Marcheno con il presente atto.

Art. 23 - Effetti della concessione

1. I soggetti beneficiari sono tenuti a far risultare, dagli atti e mezzi con i quali effettuano promozione delle iniziative patrocinate, che le stesse vengono realizzate con il patrocinio del Comune di Marcheno ovvero dello specifico Assessorato che ha concesso il patrocinio, attraverso l'apposizione dello stemma istituzionale, nel rispetto della forma e delle caratteristiche grafiche dello stesso.
2. La concessione del patrocinio ha carattere non oneroso e pertanto non comporta l'assunzione di spese a carico del Comune di Marcheno, né la concessione di contributi economici.

CAPO V - CONCESSIONE DELL'USO DI BENI MOBILI

Art. 24 – Finalità

1. Il Comune di Marcheno, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, può concedere, a titolo gratuito, l'utilizzo di beni mobili per iniziative, attività o manifestazioni, anche non patrocinate dal Comune di Marcheno, purché non abbiano finalità di lucro e non siano in contrasto con gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale, nei settori di intervento di cui all'art. 3 del presente regolamento.

Art. 25 – Elenchi dei beni mobili e deposito cauzionale

1. I beni mobili di proprietà comunale, il cui utilizzo può essere concesso a norma del presente regolamento, vengono individuati con determinazione del Responsabile di Servizio che ne detiene la disponibilità. Nella determinazione il Responsabile individua altresì, per ciascun bene, l'importo del deposito cauzionale, non inferiore a € 50,00, da versarsi assieme all'istanza per la concessione dell'utilizzo del bene e le modalità di versamento del deposito stesso.

Art. 26 - Presentazione della richiesta e condizioni dell'utilizzo

1. Le richieste di utilizzo dei beni mobili di proprietà comunale, presentate su modulo apposito predisposto dall'ufficio competente, saranno soddisfatte in base alla data di presentazione della richiesta.

2. La durata massima del prestito è stabilita, di norma, in giorni 7, fatta eccezione per le manifestazioni di durata più lunga, per le quali dovrà essere specificata, nella richiesta, la diversa durata del prestito.

3. Il bene dato in prestito dovrà essere ritirato e riconsegnato con mezzi propri, salvo diverse disposizioni da parte del Responsabile del Servizio competente.

4. Il bene dato in prestito dovrà essere restituito, in condizioni di integrità e pulizia, entro i 3 giorni successivi alla data di scadenza del prestito; in caso contrario si provvederà ad addebitare al soggetto richiedente le spese sostenute per il ripristino del bene avuto in concessione.

CAPO VI - CONCESSIONE DELL'USO DI BENI IMMOBILI

Art. 27 – Finalità

1. Il Comune di Marcheno promuove e rafforza le risorse, i luoghi e le strutture in grado di avviare processi di aggregazione, di crescita culturale e coesione sociale sul proprio territorio.
2. Il Comune, per il perseguimento del pubblico interesse, intende utilizzare il proprio patrimonio immobiliare disponibile ed indisponibile esistente, non destinato ad uso abitativo e non utilizzato per finalità istituzionali, al fine di assicurarne la migliore fruibilità da parte dei cittadini e favorire lo sviluppo dell'associazionismo nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e in coerenza con le linee strategiche dell'Amministrazione anche attraverso la concessione in uso a titolo gratuito o a canone agevolato dei propri immobili o parte di essi.
3. I destinatari della concessione di locali comunali di cui al presente regolamento sono tutti i soggetti costituiti e/o operanti nel territorio comunale, che non svolgono attività economiche a titolo principale, non sono associazioni di categoria ovvero non rientrano nei soggetti indicati dall'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 117 del 3.07.2017 e non presentano cause ostative alla contrattazione con la pubblica amministrazione e sono iscritti all'Albo Comunale delle Associazioni organizzate nel territorio comunale.
4. L'Amministrazione mette a disposizione i propri locali, per le associazioni di cui al comma 3 a condizione che vi sia corrispondenza fra il beneficio connesso e l'interesse della comunità. Le concessioni di spazi comunali sono disposte affinché le associazioni del territorio possano svolgere la propria attività sociale e realizzare iniziative e progetti a favore della comunità, potenziando una rete di relazioni positive fra le associazioni stesse e con i cittadini e valorizzando al contempo il patrimonio comunale.
5. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le concessioni riguardanti gli impianti sportivi comunali, l'eventuale assegnazione di immobili confiscati alla mafia, per i quali si procede in base alla Legge 575/1965 e successive modificazioni, parchi e giardini, strade, vie, piazze pubbliche e di pubblico transito.

Art. 28 – Forma giuridica e procedura di assegnazione

1. La concessione in uso gratuito o agevolato temporaneo di beni patrimoniali indisponibili e demaniali è effettuata nella forma della concessione amministrativa.

1. bis La concessione in uso temporaneo di beni patrimoniali disponibili è effettuata nella forma del comodato d'uso gratuito.

2. Gli immobili concessi per le finalità di cui all'art. 27 vengono assegnati in seguito ad istruttoria del Servizio Patrimonio, che deve tener conto dei criteri di seguito evidenziati:

a) deve trattarsi di enti, associazioni, forme organizzative che perseguono scopi nell'ambito delle attività di cui all'art. 27 comma 3 del presente regolamento;

b) tali enti, associazioni e forme organizzative, oltre a non perseguire finalità di lucro, non dovranno svolgere in alcun modo attività con modalità commerciali.

3. L'assegnazione verrà effettuata in base all'ordine di presentazione delle istanze, e ovviamente delle disponibilità, privilegiando, laddove possibile, l'uso plurimo degli spazi da parte dei soggetti interessati e comunque sulla base dei seguenti fattori, elencati in ordine di importanza:

a) struttura e dimensione organizzativa del soggetto richiedente, anche in rapporto alle dimensioni dell'immobile oggetto della concessione;

b) riconoscimento della funzione svolta nel tempo e nella Comunità, come rilevante per fini pubblici o per l'interesse collettivo.

Art. 29 – Determinazione canone di concessione e sua riduzione

1. Il canone per l'uso degli immobili comunali è determinato, con apposita perizia estimativa effettuata dal Servizio Patrimonio, sulla base dei valori correnti di mercato, per beni di caratteristiche analoghe, nonché dei seguenti elementi essenziali di valutazione:

a) valore immobiliare del bene da concedere in uso;

b) valore dell'attività sociale e delle iniziative e progetti da realizzare a favore della comunità;

c) eventuale impegno, da parte dell'utilizzatore, all'esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione, strutture fisse, costruzioni o ogni altra opera destinata ad accrescere stabilmente il valore dell'immobile.

2. Il canone può essere ridotto o azzerato, per le finalità di cui all'art. 27, con deliberazione di Giunta Comunale appositamente motivata. Dell'importo originario del canone e della sua riduzione o abbattimento si dà atto nel provvedimento di concessione al fine di determinare il beneficio indiretto assegnato al concessionario.

3. Al canone si applica la rivalutazione ISTAT indice FOI rilevata al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 30 – Contenuto contratti di Concessione e di Comodato

1. Il contenuto dell'atto di concessione deve essenzialmente prevedere:

- a) l'oggetto, le finalità e l'eventuale canone agevolato della concessione;
- b) la durata della concessione ed eventuali rinnovi;
- c) il divieto di subconcessione
- d) la facoltà per il Comune di ispezionare i locali,
- d) la clausola espressa di revocabilità, per ragioni di pubblico interesse, della concessione stessa ad opera dell'Amministrazione;
- e) la dichiarazione di assunzione di responsabilità con riguardo all'uso del bene e ai danni provocati al bene stesso o a terzi e l'obbligo in capo al concessionario del risarcimento degli eventuali danni provocati e l'esclusione di responsabilità del Comune in relazione all'utilizzo dei locali.
- f) altre clausole ritenute importanti ed essenziali.

2. Il contenuto del contratto di comodato d'uso deve essenzialmente prevedere:

- a) l'oggetto, le finalità,
- b) la durata ed eventuali rinnovi,
- c) il divieto di subaffitto e di sub-comodato,

- b) la facoltà per il Comune di ispezionare i locali,
- d) la dichiarazione di assunzione di responsabilità con riguardo all'uso del bene e ai danni provocati al bene stesso o a terzi e l'obbligo in capo al comodatario del risarcimento degli eventuali danni provocati e l'esclusione di responsabilità del Comune in relazione all'utilizzo dei locali,
- f) altre clausole ritenute importanti ed essenziali.

Art. 31 - Obblighi contrattuali

1. I contratti di utilizzo degli immobili dovranno prevedere le seguenti clausole:

- a) l'obbligo del pagamento del canone per l'utilizzo, ove previsto nel caso di concessione;
- b) l'obbligo di costante utilizzo dell'immobile concesso o dato in uso per le finalità dettate nel contratto;
- c) l'obbligo di non mutare la destinazione d'uso convenuta;
- d) l'onere delle spese inerenti alla manutenzione ordinaria ed eventualmente straordinaria, ivi comprese le spese necessarie ad adeguare i locali alla destinazione d'uso concessa;
- e) il pagamento delle utenze;
- f) il pagamento delle spese di gestione;
- g) il deposito di una cauzione;
- h) il reintegro della cauzione, ove richiesto;
- j) il pagamento di tutte le spese inerenti la concessione nessuna esclusa;
- k) la restituzione dei locali nella loro integrità, salvo il normale deperimento d'uso;

2. Gli spazi sono messi a disposizione nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Il concessionario ovvero comodatario sarà responsabile della gestione e del mantenimento in buono stato degli spazi e degli impianti, fatto salvo il normale deterioramento d'uso.

3. Restano in capo al concessionario ovvero comodatario tutti gli oneri e le responsabilità connesse all'ottenimento di licenze, permessi, autorizzazioni e qualsiasi altro tipo di adempimento previsto dalla normativa per lo svolgimento delle attività, imposte, tasse e spese di registrazione.

2. Il concessionario ovvero comodatario ha altresì l'obbligo di segnalare tempestivamente al Servizio Patrimonio necessità in ordine all'esecuzione di manutenzioni straordinarie al bene concesso e/o suoi impianti. Il Servizio Patrimonio valuterà tali segnalazioni e procederà agli interventi a suo insindacabile giudizio.

Art. 32 -Interventi migliorativi autorizzati o non autorizzati

1. Tutte le migliorie e manutenzioni straordinarie eseguite dal concessionario/comodatario devono essere eseguite previo rilascio di apposito titolo autorizzatorio del Servizio Patrimonio.

2. Eventuali migliorie apportate dal concessionario/comodatario, alla fine della concessione sono acquisite a patrimonio del Comune a titolo gratuito e pertanto non potrà essere vantato alcun diritto, rimborso o indennizzo all'Amministrazione comunale, fatto salvo il diritto per quest'ultima di pretendere la rimessa in pristino dell'immobile.

2. In quest'ultimo caso la rimozione deve essere effettuata a cura e spese del concessionario/comodatario, nel termine assegnatogli. In caso contrario, l'Amministrazione provvederà d'ufficio alla rimozione, con addebito delle relative spese al concessionario.

3. La natura migliorativa dell'intervento è rimessa per tale qualificazione alla valutazione insindacabile del Responsabile del Servizio Patrimonio.

Art. 33 - Decadenza e revoca della concessione

1. Il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi di cui all'art. 31 del presente Regolamento comporta la decadenza della concessione, previa contestazione dell'inadempienza al concessionario, il quale entro il termine massimo di 10 giorni potrà presentare al Servizio Patrimonio eventuali controdeduzioni.

2. E' prevista la revoca nei seguenti casi:

a) scioglimento dell'Associazione/Ente beneficiario;

b) per sopravvenute esigenze di interesse pubblico, adeguatamente motivate.

2. Il mancato pagamento del canone per un periodo superiore ai 3 mesi dalla scadenza stabilita comporta la decadenza della concessione.

3. È fatta salva la revoca della concessione in presenza di motivi di pubblico interesse.

Art. 34 - Garanzie cauzionali

1. La cauzione di cui al precedente art. 31 comma 1, lett. g) viene determinata dal Servizio Patrimonio in misura ritenuta congrua dallo stesso.

2. La cauzione deve essere prestata contestualmente alla sottoscrizione della concessione e verrà svincolata alla scadenza della stessa.

3. Qualora l'Amministrazione si avvalga in tutto o in parte della cauzione, la stessa deve essere ripristinata entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione stessa.

4. La cauzione può essere presentata indifferentemente mediante garanzia fideiussoria, assicurativa, finanziaria o rilasciata da una delle imprese esercenti l'attività bancaria previste dal D.P.R. 22 maggio 1956 n. 635.

5. La Giunta comunale, nel determinare la riduzione o l'abbattimento del canone, ai sensi dell'art. 29, può esonerare, per motivazioni correlate, il concessionario dal prestare la cauzione.

Art. 35 - Durata della concessione e divieto di rinnovo automatico

1. La durata della concessione è stabilita di norma in anni 4. Periodi di durata superiore o inferiore potranno essere determinati con apposita deliberazione di Giunta, adeguatamente motivata. Le concessioni di durata ultranovennale sono approvate dal Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42 lett. l) del D.lgs. 267/2000.

2. Allo scadere della durata prevista la concessione si può rinnovare previo apposito atto deliberativo di Giunta Comunale.

Art. 36 - Disciplina transitoria

1. Il presente capo del regolamento non trova applicazione per le concessioni attualmente in atto e sino alla naturale scadenza delle medesime.
2. Le concessioni per le quali non è previsto un termine dovranno essere stipulate sulla base dei criteri di cui al presente capo.

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale, successiva all'esecutività del provvedimento di approvazione.
2. L'entrata in vigore del regolamento comporta l'abrogazione implicita e inespressa delle precedenti regolamentazioni per la concessione di finanziamenti e benefici economici a enti pubblici e soggetti privati e per la concessione ed utilizzo di beni comunali.